

ATTI UFFICIALI

Decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme relative all'entrata e all'uscita del Regno.⁽¹⁾

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri degli affari esteri, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — Norme relative all'entrata e all'uscita dei cittadini dal Regno.

Art. 1. — Ogni cittadino italiano, per uscire dal Regno o per entrarvi, deve essere provvisto del passaporto per l'estero.

Il passaporto deve essere munito di recente fotografia del titolare e di quelle delle altre persone iscrittevi a norma dell'articolo 4 del R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, autenticate tutte dal sindaco o dall'autorità concedente. Anche le firme apposte al passaporto dal titolare e dalle altre persone suddette debbono essere autenticate.

La fotografia non è necessaria per gli iscritti di età non superiore ai 12 anni, che viaggino con persona la cui fotografia sia annessa al passaporto.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1916, n. 179.

Art. 2. — Il passaporto può essere rifiutato, ritirato o revocato da qualunque autorità circondariale di pubblica sicurezza anche per motivi di pubblico interesse.

Ogni reclamo deve essere diretto al ministro degli affari esteri.

Art. 3. — Il passaporto non dà diritto ad uscire dal Regno se non vi sia stato apposto il visto di un'autorità circondariale di pubblica sicurezza, in data non anteriore a giorni 15, salvo che il passaporto stesso sia stato rilasciato entro questo termine.

Per coloro che si recano da un porto del Regno oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, il termine indicato è di due mesi.

Il visto è gratuito; non può essere apposto senza il nulla osta del Commissariato dell'emigrazione, e può essere rifiutato o revocato da un'autorità circondariale di pubblica sicurezza anche per motivi di pubblico interesse.

Art. 4. — Il passaporto non dà diritto ad entrare nel Regno se non vi è stato apposto il visto da una R. Ambasciata o Legazione ovvero da un R. Consolato di 1^a categoria, che sia retto da un funzionario di carriera. Nel visto vengono stabiliti per ogni viaggio la durata di validità del visto medesimo ed il luogo di accesso nel territorio del Regno.

Il visto è gratuito e può essere rifiutato o revocato anche per motivi di pubblico interesse.

Sono esenti dall'obbligo del visto, di cui al presente e al precedente articolo, i passaporti diplomatici.

Art. 5. — Salvo quanto è disposto nell'art. 31, per i cittadini che risiedono nel territorio nazionale o estero entro la zona di 15 chilometri dalla linea di frontiera e devono, per ragioni di lavoro, di professione, di commercio e simili, recarsi spesso nella zona contigua di pari estensione del territorio estero o nazionale, il visto vale tanto per uscire dal Regno quanto per entrarvi, durante un periodo di tempo determinato non superiore ad un mese.

L'estensione della suindicata zona può essere ristretta, con decreto prefettizio, per esigenze militari.

Art. 6. — Le Regie autorità diplomatiche e consolari indicate nell'art. 4, possono, in deroga alle norme del presente Capo I e

delle altre vigenti in materia, e secondo le istruzioni loro impartite dal Ministero degli affari esteri, rilasciare in casi eccezionali ai cittadini che risiedono nel rispettivo distretto un passaporto con fotografia, valido per un solo viaggio di andata nel Regno, con la indicazione del luogo di passaggio della frontiera o del porto di sbarco e del luogo di destinazione.

Art. 7. — Le contravvenzioni al presente Capo I sono punite con l'ammenda da lire 10 a lire 100, ed in caso di recidiva con l'arresto da 10 giorni a 3 mesi, salva l'applicazione delle pene sancite per il reato maggiore di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 8. — Sono fatte salve le altre norme concernenti il rilascio dei passaporti per l'estero, l'entrata e l'uscita dal territorio del Regno, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente Capo I.

CAPO II. — *Norme relative al transito dei valichi di frontiera e all'accesso alle zone adiacenti.*

Art. 9. — È punito coll'ammenda non inferiore a lire cinquanta, ovvero coll'arresto non inferiore a cinque giorni chiunque non osservi le disposizioni delle autorità civili e militari concernenti il divieto di transito, ovvero le condizioni e modalità pel transito in determinati valichi di frontiera, o comunque l'accesso a determinate zone adiacenti ai valichi stessi.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle pene sancite per il reato maggiore di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

CAPO III. — *Norme relative all'entrata e all'uscita dal Regno dei sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana.*

Art. 10. — I sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana dimoranti nel Regno, i quali si recano all'estero, debbono essere muniti di un passaporto speciale (modello A).

Tale passaporto è rilasciato esclusivamente dal Ministero degli affari esteri, previo « nulla osta » del Ministero dell'interno,

pel tramite del quale le Regie prefetture debbono far pervenire le domande, che sono loro presentate personalmente dagli interessati, avendo cura d'indicare l'età, paternità, luogo di nascita e connotati del richiedente, secondo la lista seguente: (Statura m. Età. Fronte. Occhi. Naso. Bocca. Capelli. Barba. Baffi. Colorito. Corporatura. Segni particolari. Condizione. Nato a. Domicilio.); e di allegarvi la fotografia in duplice esemplare, uno dei quali da conservarsi presso il Ministero degli esteri, debitamente firmati dal richiedente, attestando che la firma fu apposta in presenza dell'autorità che riceve la domanda.

Deve inoltre essere inviata la somma di L. 13,65 per tassa di concessione governativa. Qualora il richiedente non sia persona agiata la tassa è di L. 2,75.

Il rilascio del passaporto è gratuito per coloro che vanno all'estero a scopo di lavoro.

Sul passaporto del richiedente possono iscriversi, senza obbligo di fotografia, i suoi congiunti di età non superiore ai dodici anni, che lo accompagnino all'estero.

Art. 11. — Il passaporto speciale di cui all'articolo precedente non è valido che per una sola volta e pel solo viaggio di andata in un determinato Stato; deve essere utilizzato soltanto per il varico o porto in esso indicato, ed entro un periodo di tempo da determinarsi di volta in volta.

Giunto a destinazione, il titolare del passaporto è tenuto a depositare tale documento presso il R. ufficio più vicino (Consolato di 1^a categoria, che sia retto da un funzionario di carriera, o altrimenti presso la R. Ambasciata o Legazione), il quale ufficio può rilasciargli, a richiesta e senza spesa, una dichiarazione da valere presso le autorità locali, redatta nei seguenti termini:

« La R. Ambasciata (o Legazione o Consolato) d'Italia in certifica, in base ai documenti prodotti, che il signor è originario di ».

Art. 12. — Se l'interessato intenda far ritorno nel Regno, deve presentarsi all'autorità diplomatica o consolare presso cui ha depositato il passaporto. Questa, previe accurate indagini sulla

condotta dell'interessato durante il tempo della dimora di lui all'estero, appone al passaporto un visto per l'ingresso nel Regno, indicando la durata di esso visto e la località di frontiera per l'accesso nel Regno o il porto di sbarco.

Tale visto è valevole per una sola volta ed è sottoposto al pagamento della prescritta tassa.

L'autorità diplomatica o consolare, che rifiuta il visto, deve informarne il Ministero degli esteri.

Art. 13. — L'interessato, qualora si trovi in località lontana da quella in cui ha sede il R. ufficio, ove è stato depositato il passaporto, può rivolgersi al R. ufficio compreso fra quelli indicati all'art. 11, più vicino alla sua dimora. L'autorità richiesta, dopo le opportune intese con l'ufficio depositario, avuto il passaporto, può apporvi il visto, previa le debite indagini, alle condizioni indicate nell'art. 12.

Art. 14. — I sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana, i quali, trovandosi all'estero sforniti del passaporto di cui ai precedenti articoli, vogliono entrare nel Regno, debbono presentare personalmente domanda al R. ufficio più vicino al luogo di loro dimora, che trovisi compreso fra quelli di cui all'art. 11, indicando la ragione della domanda e quali referenze abbiano nel Regno. L'autorità richiesta ne riferisce al Ministero degli esteri, il quale, previo il nulla osta del Ministero dell'interno, può autorizzare di volta in volta l'autorità diplomatica o consolare a rilasciare all'interessato uno speciale passaporto (modello *B*), valido per una sola volta, ed esclusivamente per entrare nel Regno da un punto di accesso che verrà sullo stesso indicato.

Per ottenere tale passaporto, che deve essere utilizzato entro un periodo di tempo da determinarsi volta per volta, l'interessato è tenuto a presentare insieme con la domanda due esemplari della propria fotografia, che firma in presenza dell'autorità. Questa ritiene uno degli esemplari, ed applica l'altro sul passaporto con l'annotazione che tanto la fotografia, quanto il passaporto stesso sono stati firmati in sua presenza.

Pel passaporto speciale di cui al presente articolo, le autorità diplomatiche o consolari percepiscono le medesime tasse indicate

nell'art. 10, il cui ultimo capoverso è parimenti ad esso applicabile.

Art. 15. — Le contravvenzioni al presente Capo III sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e, in caso di recidiva, con l'arresto da dieci giorni a tre mesi, salva l'applicazione delle pene sancite pel reato maggiore di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 16. — Sono fatte salve le norme concernenti l'entrata e l'uscita dal territorio del Regno, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente Capo III.

Il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 40, è abrogato.

CAPO IV. — Norme relative all'entrata e all'uscita degli stranieri dal Regno.

Art. 17. — È vietato agli stranieri di entrare nel territorio del Regno, anche per il solo transito, se non sono forniti di passaporto rilasciato dalle autorità dello Stato a cui appartengono o che ne ha assunto la tutela.

Il passaporto deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Sono dispensati dall'obbligo del passaporto i militari in distacco forniti di un documento ufficiale che attesti la loro qualità.

Art. 18. — Il passaporto dev'essere individuale e munito di recente fotografia e della firma del titolare, l'una e l'altra autenticata dall'autorità concedente. Altra copia della fotografia, parimenti autenticata anche nella firma appostavi, deve essere depositata presso l'autorità che per la prima volta appone il visto sul passaporto.

Sullo stesso passaporto possono essere iscritti, con la indicazione del loro stato civile, i congiunti di età non superiore ai dodici anni che accompagnano lo straniero.

Dal passaporto deve risultare se la cittadinanza del titolare sia originaria o acquisita, per naturalizzazione o per effetto di

legge; trattandosi di cittadinanza acquisita, devono essere indicate la data di acquisto e le cittadinanze precedenti.

Art. 19. — Il passaporto non dà diritto ad entrare nel territorio del Regno, neppure per il transito, se non vi è stato apposto il visto dalla R. Ambasciata o Legazione presso lo Stato in cui lo straniero risiede, o dal R. Consolato di 1^a categoria, retto da un funzionario di carriera, competente per territorio.

Il visto è necessario per ciascun viaggio e il termine della sua validità è indicato volta per volta dallo stesso R. agente diplomatico o consolare, il quale indica altresì la località dell'entrata nel territorio del Regno o il porto di sbarco, il luogo di destinazione e l'itinerario per giungervi.

L'itinerario e la destinazione possono variarsi nell'interno del Regno, coll'assenso dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza, la quale indica nel passaporto il nuovo itinerario o la nuova destinazione.

Sono dispensati dall'obbligo del visto soltanto i passaporti diplomatici, rilasciati dal Governo di paesi alleati, purchè indichino il titolo ufficiale o la qualità diplomatica dei titolari.

I passaporti diplomatici rilasciati da altri Governi sono soggetti al visto, come i passaporti ordinari, ma senza indicazione di località e di termine, purchè anche dagli stessi risulti il titolo ufficiale o la qualità diplomatica dei titolari.

Art. 20. — Lo straniero deve presentarsi personalmente al R. agente diplomatico o consolare competente per il visto.

Il visto non può essere apposto se il richiedente non dà affidamento sulla sua condotta morale e politica e non giustifica i motivi per i quali intende entrare nel Regno.

Non è percepita alcuna tassa per le vidimazioni successive, entro l'anno dalla data del primo visto.

Art. 21. — Gli stranieri non possono uscire dal Regno se il loro passaporto non è stato vistato dall'autorità circondariale di pubblica sicurezza in data non anteriore a cinque giorni.

Il visto è gratuito; esso deve indicare la località di passaggio della frontiera o il porto d'imbarco e l'itinerario per giungervi.

La località, il porto e l'itinerario non possono essere variati se non previo assenso dell'autorità circondariale di pubblica sicurezza da annotarsi sul passaporto.

In ogni caso, gli stranieri debbono presentarsi personalmente alla detta autorità.

Art. 22. — Salvo quanto è disposto nell'art. 32, per gli stranieri che, risiedendo in territorio nazionale o estero entro la zona di quindici chilometri dalla linea di frontiera, debbano, per ragioni di lavoro, di commercio, di professione o simili, molto spesso recarsi nella zona contigua di pari estensione del territorio estero o nazionale e siano conosciuti dalle Regie autorità, il visto può avere la durata massima di un mese, ed è valido tanto per entrare nel Regno quanto per uscirne.

È in facoltà delle Regie autorità di dispensare i detti stranieri dal presentarsi personalmente per la vidimazione del passaporto.

L'estensione della suindicata zona può essere ristretta con decreto prefettizio, per esigenze militari.

Art. 23. — Pei sudditi degli Stati coi quali l'Italia è in guerra o coi quali sono interrotte le relazioni diplomatiche, le Regie autorità diplomatiche o consolari non possono apporre il visto sul passaporto, agli effetti dell'entrata nel Regno, se non in seguito a speciale autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno, della quale deve esser fatta menzione sul passaporto medesimo.

Tale autorizzazione dev'esser chiesta al Ministero degli affari esteri, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche estere, che hanno assunto nel Regno la tutela degli interessi degli Stati ai quali i predetti stranieri appartengono.

Pei sudditi di Stati alleati o neutrali oriundi di Stati coi quali l'Italia è in guerra o coi quali sono interrotte le relazioni diplomatiche, il visto non può essere apposto senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno da richiedersi dalle Regie autorità diplomatiche o consolari pel tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 24. — I contravventori alle disposizioni degli articoli 17, primo comma, 19, 21, 22 del presente decreto sono puniti con

l'ammenda da lire 20 a lire 200, ovvero con l'arresto fino a dieci giorni; sono puniti con l'ammenda da lire 30 a lire 300, e con l'arresto da tre giorni a tre mesi i contravventori al disposto dell'articolo 23 e gli stranieri che modificano il luogo di destinazione senza il previo assenso dell'autorità di pubblica sicurezza; salva in ogni caso l'applicazione delle pene sancite per il reato maggiore di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

CAPO V. — *Norme speciali per l'entrata o l'uscita dal Regno delle persone che siano dirette alle zone di guerra o ne provengano.*

Art. 25. — I cittadini italiani, i sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana e i sudditi di Stati alleati che dimorano nel territorio delle operazioni o nel territorio delle retrovie o che vi hanno dimorato, non possono uscire dal Regno se, oltre l'osservanza delle norme vigenti in proposito, non abbiano ottenuto l'assenso del Comando supremo del R. esercito (Segretariato generale per gli affari civili), cui debbono essere dichiarati la destinazione, lo scopo e la durata del viaggio.

La stessa norma si applica ad ogni altro straniero che dimora in qualsiasi località della zona di guerra.

Art. 26. — I sudditi di Stati neutrali che hanno già dimorato in zona di guerra non possono uscire dal Regno se non decorsi quindici giorni da quello in cui si sono allontanati dal territorio delle retrovie o dal territorio esterno alle retrovie, o decorso un mese, se dimoravano nel territorio delle operazioni.

Art. 27. — I sudditi di Stati neutrali che dimorano nel territorio delle retrovie o esterno alle retrovie, non possono essere autorizzati ad uscire dal Regno se non dopo una sosta di giorni quindici, nel luogo indicato dal Comando supremo, tra quelli designati dal Ministero dell'interno. Per coloro che dimorano nel territorio delle operazioni la sosta, non inferiore a giorni quindici, è stabilita caso per caso dal Comando supremo.

Queste norme si applicano anche ai sudditi di Stati neutrali che, dimorando fuori della zona di guerra, vi si rechino per soffermarvisi e poi uscire dal Regno.

Art. 28. — Per i sudditi di Stati nemici e di Stati alleati o neutrali, oriundi di Stati nemici, che, dimorando o avendo dimorato in zona di guerra, chiedono di uscire dal Regno, il Comando supremo stabilisce di volta in volta speciali cautele.

Art. 29. — Il Commissariato dell'emigrazione, prima di dare alla competente prefettura il nulla osta per il rilascio del passaporto o del visto chiesto da cittadini italiani che dimorano o che hanno soggiornato nelle zone di guerra di cui all'art. 25, chiede l'assenso al Comando supremo, comunicandogli gli estremi della domanda e aggiungendovi ogni utile informazione e il parere dell'autorità militare locale.

La stessa procedura deve essere seguita dalla prefettura competente quando il richiedente è straniero, e dal Ministero degli affari esteri quando si tratta di sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana.

Art. 30. — I sudditi di Stati nemici o neutrali e i sudditi di Stati alleati, oriundi di Stati nemici, che intendono recarsi nel Regno, non hanno facoltà di entrare in zona di guerra, salvo per il transito necessario sulle linee ferroviarie ivi comprese. Le Regie autorità diplomatiche e consolari hanno cura di far risultare tale divieto nel visto che appongono ai passaporti stranieri.

Il Comando supremo può concedere permessi speciali, in deroga a tale divieto, su richiesta dalla quale debbono risultare lo scopo, la destinazione e la durata del viaggio. Le Regie autorità diplomatiche e consolari trasmettono la richiesta, corredandola di ogni utile informazione, e, quando il permesso sia stato concesso, debbono farne esplicita menzione sul passaporto.

Allo straniero che abbia ottenuto questo permesso sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28.

Art. 31. — I cittadini italiani, i sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana e i sudditi di Stati alleati non oriundi di Stati nemici i quali intendano recarsi o tornare nel Regno, non possono, senza il preventivo assenso del Comando supremo, entrare in zona di guerra, salvo per il transito necessario sulle linee ferroviarie ivi comprese. Tale assenso deve essere richiesto a cura delle RR. autorità diplomatiche e consolari e dalle medesime annotato sul passaporto.

Art. 32. — Il nulla osta del Comando supremo vale per una sola volta.

In casi assolutamente eccezionali ed unicamente per coloro che, dimorando in territori di frontiera, debbono, per comprovate ragioni di lavoro, di commercio e simili, varcare molto spesso il confine e sono personalmente conosciuti dalle Regie autorità, il nulla osta può valere anche per un periodo di tempo determinato, non superiore a un mese.

Art. 33. — Lo straniero, che entra in zona di guerra, deve nella prima località di sosta fare immediatamente la dichiarazione di soggiorno di cui al R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, prorogato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, ed è tenuto a ripeterla in tutti i successivi trasferimenti, anche se la sosta sia di breve durata ed i trasferimenti abbiano luogo nello stesso giorno.

Art. 34. — Tutte le autorità militari e civili alle quali in zona di guerra, a termini dei paragrafi 10, 14 e 15 delle « Norme » emanate dal Comando supremo il 1° ottobre 1915, spetta rilasciare permessi di soggiorno, curano che questi permessi siano, quando si tratti di stranieri, annotati anche sul passaporto e sulla dichiarazione di soggiorno.

Art. 35. — Del nulla osta del Comando supremo e, quando occorra, della attestazione relativa alla sosta di cui all'art. 27 o alle speciali cautele di cui all'art. 28 del presente decreto, deve essere fatta esplicita menzione per i cittadini italiani sul passaporto per l'estero, per i sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana sullo speciale passaporto per l'estero istituito in loro favore, e per gli stranieri sul passaporto rilasciato loro dalle autorità dello Stato cui appartengono o che ne ha assunto la tutela.

Questi documenti devono essere muniti della fotografia del titolare, debitamente autenticata, al pari della sua firma.

Art. 36. — Le autorità di pubblica sicurezza nel ricevere, a termini dell'art. 4 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, la dichiarazione di soggiorno di uno straniero proveniente da zona di guerra e nel ritirare dal medesimo la ricevuta della dichiarazione precedente, debbono far risultare nella nuova dichiarazione e nella

nuova ricevuta la provenienza dalla detta zona con la indicazione della località. Tale annotazione è ripetuta in ogni successivo trasferimento sulle nuove dichiarazioni e sulle ricevute relative.

Art. 37. — Per tutti gli effetti del presente Capo V sono equiparate alla zona delle retrovie le piazze forti militari marittime indicate nel R. decreto 20 maggio 1915, n. 795.

Al comandanti militari delle dette piazze spettano tutte le attribuzioni che il presente Capo V deferisce al Comando supremo del R. esercito.

Art. 38. — Il contravventore alle norme degli articoli 25, primo comma, e 33 del presente decreto è punito coll'ammenda da L. 20 a L. 200, ovvero coll'arresto sino a dieci giorni; il contravventore alle norme degli articoli 25, secondo comma, 26, 27, 28, 30 e 31 è punito coll'ammenda da L. 30 a L. 300 e coll'arresto da tre giorni a tre mesi, salva in ogni caso l'applicazione delle altre pene sancite per i maggiori reati di cui il contravventore si fosse reso colpevole.

Art. 39. — Sono fatte salve tutte le altre disposizioni relative all'entrata e all'uscita dal territorio del Regno, in quanto non siano contrarie a quelle del presente Capo V.

CAPO VI. — *Norme relative al soggiorno degli stranieri nel Regno.*

Art. 40. — L'art. 1° del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, è abrogato.

Art. 41. — Il testo dell'art. 3 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, è modificato come segue:

« Lo straniero che parta dal Comune, ove ha fatto la dichiarazione, a norma dell'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, per altra località del Regno, è obbligato entro il termine di 24 ore dalla partenza a ripetere tale dichiarazione innanzi all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trova.

Ad eguale obbligo egli è sottoposto per ogni successivo suo trasferimento ».

Art. 42. — Il testo del primo comma dell'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, è modificato come segue:

« Gli stranieri che dimostrino di trovarsi iscritti nel registro di popolazione in un Comune del Regno, a termini dell'art. 25 del regolamento 21 settembre 1911, n. 445, sono dispensati dal presentarsi personalmente all'autorità di pubblica sicurezza per la dichiarazione prescritta dall'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, purchè nel termine di 24 ore la facciano pervenire a mezzo di persona di loro fiducia, conosciuta dall'autorità stessa, facendone ritirare la ricevuta ».

Art. 43. — La dichiarazione di cui al R. decreto 2 maggio 1915, n. 634, deve essere fatta in conformità al modello C annesso al presente decreto.

CAPO VII. — *Disposizioni comuni ai Capi precedenti e disposizioni finali.*

Art. 44. — Gli stranieri denunziati per contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente decreto possono essere espulsi dal Regno con decreto del prefetto, previa autorizzazione del ministro dell'interno.

Questa disposizione non si applica agli italiani non regnicoli.

Art. 45. — In tutti gli alberghi e altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede dev'essere affissa in modo visibile, nel vestibolo e nelle sale di convegno una copia del presente decreto.

Art. 46. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e avrà effetto fino alla pubblicazione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1916..

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — SONNINO — MORONE — CORSI.

Seguono gli allegati.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. del registro
N. del passaporto

Connotati.

Statura
Età
Fronte
Occhi
Naso
Bocca
Capelli
Barba
Baffi
Colorito
Corporatura
Segni particolari
Condizione
Nato a
Domicilio

In nome
Il Ministro degli affari esteri prega le autorità civili e militari di Sua Maestà e delle potenze amiche ed alleate di lasciare liberamente passare N N (nome e paternità) nato suddito austro-ungarico di nazionalità italiana dimorante nel Regno e che si reca a uscendo dall'Italia da (località di frontiera o porto d'imbarco).

Il presente passaporto rilasciato a Roma li millenovecento dovrà essere utilizzato, sotto pena di nullità, entro giorni dalla predetta data di rilascio, ed è valido per una sola volta e pel solo viaggio di andata.

Fotografia

Timbro

Firma del titolare

Il Ministro

Nota. — Giunto a destinazione il titolare è tenuto a depositare nel termine di 48 ore il presente passaporto presso (R. ufficio presso cui dovrà rimanere depositato il passaporto fino al ritorno del titolare nel Regno).

Visto, Il Ministro dell'interno: ORLANDO.

N. del registro
N. del passaporto

R. (1) in

Connotati

Statura
Età
Fronte
Occhi
Naso
Bocca
Capelli
Barba
Baffi
Colorito
Corporatura
Segni particolari
Condizione
Nato a
Domicilio

Il sottoscritto, R. d'Italia in visto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916 n. 885, prega le autorità civili e militari di lasciare liberamente passare suddito austro-ungarico (nome e paternità), nato a autorizzato a di nazionalità italiana, residente a recarsi in Italia entrandovi da (località di frontiera o porto di sbarco).

Il presente passaporto rilasciato a li millenovecento dovrà essere utilizzato, sotto pena di nullità, entro giorni dalla predetta data di rilascio ed è valido per una sola volta, ed esclusivamente per entrare nel Regno.

Fotografia

Timbro

Firma del titolare

Il

(1) Ambasciata, Legazione, Consolato d'Italia.

Visto, Il ministro dell'interno: ORLANDO

N.

Soggiorno degli stranieri.

Comune di

Provincia di

Nome e cognome della madre
 nome e cognome del padre
 nome e cognome del coniuge
 nat. a di nazionalità ha dichiarato di trovarsi in
 di cittadinanza di condizione ed ora proveniente da
 Italia dal proveniente da
 di dimorare in (recapito completo)
 con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano: di essere
 muniti dei seguenti documenti:
 di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio militare
 di essere venuti in Italia a scopo di (indicazioni particolareggiate) per
 di trattenervisi presumibilmente dei seguenti beni
 di essere in possesso a titolo di
 immobili rustici ed urbani siti nel Regno a
 e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio
 presso li 191

Ritirata la ricevuta della precedente dichiarazione di
 soggiorno N. rilasciata addi
 dal di

Firma del dichiarante

Bollo
 di ufficio

Firma e qualifica dell'autorità di R. S.

Soggiorno degli stranieri in Italia.

Provincia di Comune di

L'autorità di pubblica sicurezza ha ricevuto da e di
 coniugat con nat a il
 di nazionalità di cittadinanza
 di condizione la dichiarazione di soggiorno in Italia.
 La suindicata persona ha dichiarato di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi di servizio
 militare o di impiego

di essere venut in Italia allo scopo di
 e di dimorare in (recapito completo)
 con i congiunti, di età non superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano.

La presente ricevuta deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicu-
 rezza e di polizia giudiziaria. Il possesso di essa costituisce, per ogni effetto, la prova della presentata
 dichiarazione.

Bollo
di ufficio

li 191

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

N. B. — Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, cittadinanza, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

III. Parte da spedirsi dall'autorità locale all'autorità circondariale di P. S. o da conservarsi in bianco dall'autorità circondariale quando la dichiara- zione è fatta alla medesima.

Soggiorno degli stranieri.

N.

Provincia di Comune di

Nome e cognome della madre nome e cognome del padre

..... di nazionalità nome e cognome del coniuge

di cittadinanza nel il ha dichiarato di trovarsi in

Italia dal di condizione ed ora proveniente da con i congiunti, di età non

di dimorare in (recapito completo) superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano; di essere muniti dei seguenti docu- menti: di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi

di servizio militare o di impiego

di essere venuti in Italia a scopo di (indicazioni particolareggiate) di trattenersi presumibil- e di essersi ora trasferito a per dei seguenti beni

mente di essere in possesso a titolo di

immobili rustici ed urbani siti nel Regno a

e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio

presso li 191

Ritirata la ricevuta della precedente dichiarazione di soggiorno N. rilasciata addi dal di



Firma del dichiarante

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

Soggiorno degli stranieri in Italia.

N.

Comune di

Provincia di

Nome e cognome della madre nome e cognome del padre
 nat. a il nome e cognome del coniuge

di cittadinanza di condizione di nazionalità
 Italia dal ed ora proveniente da ha dichiarato di trovarsi in

di dimorare in (reCAPITO completo) con i congiunti di età non
 superiore ai 16 anni, a tergo indicati, che l'accompagnano; di essere munito dei seguenti docu-

menti: di avere presso il proprio Stato i seguenti obblighi

di servizio militare o di impiego
 di essere venuto in Italia a scopo di (indicazioni particolareggiate) di trattenersi presumibil-

e di essersi ora trasferito a per dei seguenti beni.

immobili rustici ed urbani siti nel Regno a
 e di esercitare nel Regno la seguente professione, industria o commercio

presso li 191

Ritirata la ricevuta della precedente dichiarazione di
 soggiorno N. rilasciata addì
 dal di

Bollo
 di ufficio

Firma del dichiarante

Firma e qualifica dell'autorità di P. S.

IV. Parte da spedirsi direttamente, senza foglio di accompagnamento, all'ufficio del Bollettino delle Ricerche del Ministero dell'Interno, via Mantellate, 7, in Roma, dall'autorità alla quale la dichiarazione è stata presentata.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

N. B. — Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, cittadinanza, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

Generalità dei congiunti, di età non superiore ai 16 anni, che accompagnano il dichiarante.

N. B. — Indicare: cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita, nazionalità, cittadinanza, condizione e rapporto di famiglia.

Eventuali annotazioni: (1)

(1) Nei casi in cui non è obbligatoria la presentazione personale della dichiarazione, indicare le generalità della persona che ha presentato la dichiarazione stessa.

Visto, Il Ministro dell'interno: ORLANDO.